



ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

NOTE INFORMATIVE

La finalità di tale prestazione è quella di offrire, tramite le forme pensionistiche complementari, un sostegno finanziario agli iscritti che sono prossimi al raggiungimento del diritto alla pensione di vecchiaia e che hanno i requisiti per ottenere l'APE "Anticipo pensionistico" (disciplinato nella medesima legge di bilancio per il 2017, art. 1 co. 166 e ss.).

Per usufruire della RITA gli iscritti devono possedere i seguenti requisiti:

Per usufruire della Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (RITA), gli iscritti devono possedere i seguenti requisiti:

1. cessazione dell'attività lavorativa;
 2. raggiungimento dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i cinque anni successivi alla cessazione dell'attività lavorativa;
 3. maturazione requisito contributivo complessivo nei regimi obbligatori di appartenenza di almeno 20 anni;
 4. maturazione di cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari.
- In alternativa, la RITA è riconosciuta ai lavoratori con i seguenti requisiti:
5. cessazione dell'attività lavorativa;
 6. Inoccupazione, successiva alla cessazione dell'attività lavorativa, per un periodo di tempo superiore a ventiquattro mesi;
 7. raggiungimento dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i dieci anni successivi al compimento del termine precedente di cui alla lettera b);
 8. maturazione di cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari.

Sono previsti requisiti minimi di contribuzione alla previdenza complementare. La prestazione consiste nell'erogazione di un capitale frazionato in forma di rendita temporanea fino alla maturazione dei requisiti pensionistici, rappresentato dal montante accumulato dall'iscritto in un predeterminato arco temporale. Le rate da erogare verranno ricalcolate di volta in volta e terranno quindi conto dell'incremento o della diminuzione del montante derivante dalla gestione dello stesso. Per i costi applicati si rimanda al documento sulla RITA. Nel caso in cui non venga utilizzata l'intera posizione individuale a titolo di RITA, l'iscritto conserva il diritto di usufruire delle ordinarie prestazioni in capitale e rendita a valere sulla porzione residua di montante individuale. Alle rate di RITA si applicano i medesimi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità previsti per le prestazioni pensionistiche dall'art. 11, comma 10, del D.lgs. 252/2005.

1. DATI DELL'ADERENTE (compilazione a cura dell'aderente)

Nella sezione iniziale devono essere riportati i dati anagrafici dell'aderente.

2. OPZIONE PRESCELTA (compilazione a cura dell'aderente)

La porzione di montante di cui si chiede il frazionamento continuerà ad essere mantenuta in gestione dalla forma pensionistica complementare, così da poter beneficiare dei relativi rendimenti e salvo diversa volontà dell'iscritto, da esprimersi al momento della richiesta, la porzione di montante sarà riversata nel Comparto più prudente (GARANTITO) della forma pensionistica complementare. La restante parte di capitale non utilizzato ai fini della R.I.T.A. rimarrà nell'attuale comparto di appartenenza dell'aderente.

3. COORDINATE BANCARIE (compilazione e sottoscrizione a cura dell'aderente o degli eredi/beneficiari)

Vanno indicate le coordinate bancarie complete del conto presso cui deve essere effettuato il bonifico di pagamento ricorrente della rendita integrativa. È indispensabile riportare tutti i codici dell'IBAN come riportati nell'estratto conto che periodicamente si riceve dalla propria banca. Un'eventuale comunicazione di variazione delle coordinate bancarie deve essere formalizzata previo invio di ulteriore raccomandata presso il fondo stesso.

4. DATI ATTIVITÀ LAVORATIVA (compilazione e sottoscrizione a cura del datore di lavoro)

Data cessazione - è la data in cui cessa l'attività lavorativa richiesta per la partecipazione al fondo. Trattasi di un requisito indispensabile ai fini della fruizione della RITA. Ove possibile ottenere timbro e firma del datore di lavoro ovvero lettera di dimissioni e/o licenziamento timbrata e firmata dal datore di lavoro.

5. DOCUMENTI DA ALLEGARE

Per comprovare i requisiti di legge l'iscritto dovrà allegare al presente modulo:

In presenza di una cessione del V dello stipendio occorre allegare liberatoria della finanziaria indirizzata al fondo pensione (in assenza di liberatoria della finanziaria viene erogato all'aderente un importo pari ai 4/5 del montante disponibile ed il restante 1/5 rimarrà vincolato a favore dell'istituto mutuante).

A. cessazione dell'attività lavorativa, con almeno 20 anni di contribuzione complessiva nel regime obbligatorio di appartenenza e maturazione del diritto ad ottenere la pensione di vecchiaia entro i 5 anni successivi:

Attestazione della maturazione dei 20 anni di contributi nel regime obbligatorio di appartenenza. Sono documenti utili:

- estratto conto integrato (ECI) rilasciato dal casellario dei lavoratori attivi accessibile tramite sito Inps oppure estratti conto rilasciati dagli enti previdenziali di appartenenza dei lavoratori richiedenti RITA; in alternativa la forma pensionistica pensione può acquisire una dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445 del 2000 riportante l'impegno scritto a produrre su richiesta della forma pensionistica complementare la documentazione necessaria a comprovare le dichiarazioni rese;
- documento rilasciato dall'ente di previdenza obbligatoria di appartenenza, attestante la data di maturazione del requisito per la pensione di vecchiaia (entro i 5 anni successivi).

B. inoccupazione da almeno 24 mesi e maturazione del diritto ad ottenere la pensione di vecchiaia entro i 10 anni successivi:

- attestazione della inoccupazione superiore a 24 mesi (certificazione centro per l'impiego);
- documento rilasciato dall'ente di previdenza obbligatoria di appartenenza, attestante la data di maturazione del requisito per la pensione di vecchiaia (entro i 10 anni successivi).

ALLEGARE SEMPRE COPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ E COPIA DEL CODICE FISCALE

